



Sede Legale c/o Confindustria Delegazione di Tolmezzo
Via Carducci n. 22 – 33028 Tolmezzo (UD)
Cod. Fisc.: CMNGNN61S46E476C - Tel. 0433 2041
e-mail: assimpidro.fvg@gmail.com
pec: assimpidro.fvg@legalmail.it
sito web: assimpidro.fvg.it

Notizie Assimpidro 2-2019

Oneri di Silanciamento

Si riporta quanto pubblicato, relativamente all'argomento:

Sentenza Consiglio di Stato 31 dicembre 2018, n. 7317

Impianti a fonti rinnovabili - Servizio di dispacciamento dell'energia - Oneri - Corrispettivo di sbilanciamento - Delibere Arera 522/2014/R/eel e 111/2006 - Applicazione corrispettivi sbilanciamento impianti Fer periodo 2013-2014 - Ripristino regolazione precedente ex Delibera Arera 111/2006 - Legittimità

Oneri sbilanciamento, il CdS ribalta sentenza TAR su pregresso

(Maria Antonietta Giffoni)

Il Consiglio di Stato ha dato ragione ad Arera sul ripristino dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento per il periodo 2013-2014 secondo le modalità stabilite dalla delibera 111/2016.

Secondo la sentenza del 31 dicembre 2018, n. 7317, la delibera Arera 522/2014/R/eel - che per il periodo 2013-2014, aveva stabilito il ripristino della regolazione precedente - è legittima.

Facciamo un po' di storia: con la sentenza n. 2936 del 9 giugno 2014, il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso dell'Autorità e confermato il definitivo annullamento della delibera 281/2012/R/EFR con cui aveva preso avvio, nel 2012, la revisione del servizio di dispacciamento per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili (per maggiori informazioni vedi Riferimenti).

In seguito a ciò, l'Autorità rivede le modalità di applicazioni dei corrispettivi di sbilanciamento con la delibera 522/2014/R/EEL, la quale, tra le altre cose, stabilisce che "relativamente al periodo tra l'1 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della medesima deliberazione 281/2012/R/efr) e il 31 dicembre 2014, Terna applicherà i corrispettivi di sbilanciamento, come inizialmente definiti dalla delibera n. 111/06 (articolo 40, commi 40.4 e 40.5), ossia nella loro versione antecedente alla deliberazione 281/2012/R/efr successivamente annullata".

Alcuni operatori del settore fanno ricorso al Tar, ritenendo che questa decisione avrebbe prodotto effetti distorsivi e antieconomici. Il Tar gli dà ragione e "censura" la parte della delibera 522/2014/R/EEL, che stabiliva il ripristino della regolazione precedente per il periodo 2013-2014.

L'Autorità ricorre al Consiglio di Stato, che ribalta la sentenza del Tar e dichiara legittimo quanto stabilito dalla delibera 522/2014/R/EEL per il pregresso.

Secondo i Giudici, il Tar Milano ha "travalicato i limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità in materia di riesercizio del potere discrezionale attribuito all'Autorità" e, per contro, l'Autorità, nel ridare vigore alla delibera 111/06, si è correttamente conformata alle precedenti sentenze della giustizia amministrativa, senza incorrere in "alcuna violazione dei principi di certezza, ragionevolezza e prevedibilità della regolazione".

In conclusione, secondo i Giudici "la reviviscenza era l'unico esito a cui poteva giungere l'Autorità a seguito del precedente annullamento senza poter questa selezionare arbitrariamente dei meccanismi di mitigazione non previsti dal giudice di annullamento, nonché ragionevole perché, nel contemperamento di interessi, se anche è possibile che la disciplina della delibera n. 111/2006 può essere stata svantaggiosa per alcuni operatori (che anche in altri contenziosi l'hanno impugnata), nondimeno per altri essa è stata comunque vantaggiosa".

Riferimenti

- *Sentenza Consiglio di Stato 31 dicembre 2018, n. 7317 - Impianti a fonti rinnovabili - Servizio di dispacciamento dell'energia - Oneri - Corrispettivo di sbilanciamento - Delibere Arera 522/2014/R/eel e 111/2006 - Applicazione corrispettivi sbilanciamento*
- *Sentenza Consiglio di Stato 9 giugno 2014, n. 2936 - Impianti a fonti rinnovabili - Servizio di dispacciamento dell'energia - Oneri - Corrispettivo di sbilanciamento - Delibere Aereg 281/2012 e 343/2012 - Applicazione alle fonti rinnovabili - Legittimità -*

• **Delibera Autorità energia 5 luglio 2012, n. 281/2012/R/EFR - Revisione del servizio di dispacciamento dell'elettricità per le rinnovabili non programmabili**

• **Delibera Autorità energia 23 ottobre 2014, n. 522/2014/R/EEL Disposizioni in materia di dispacciamento delle fonti rinnovabili non programmabili - Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione sesta 9 giugno 2014, n. 2936**

C'è da attendersi, quindi, che il GSE emetta delle fatture per recuperare quanto rettificato, a vantaggio dei produttori, con le fatturazioni di ricacolo degli oneri di sbilanciamento 2013-2014, emesse nel 2015.

Misure compensative negoziate con i Comuni

Si riporta quanto stabilito nel Bilancio di Previsione dello Stato, relativamente all'argomento:

Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019/2021 - Stralcio - Disposizioni in materia di rifiuti, acque, appalti, energia, territorio, trasporti, inquinamento acustico

..... **953. Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli Enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli Enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia.**

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli Enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.

Di seguito si riporta l'Allegato 2.

18-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sezione generale - n. 219

ALLEGATO 2
(punti 14.152-16.5)

CRITERI PER L'EVENTUALE FISSAZIONE DI MISURE COMPENSATIVE

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del 2003, l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province.
2. Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle presenti linee guida, che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli enti Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della clientela sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente¹;
 - b) le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale sono determinate in riferimento a concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con specifico riguardo alle opere in questione²;
 - c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;
 - d) secondo l'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 239 del 2004, le misure compensative sono solo "eventuali", e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedono concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale;
 - e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrano tutti i presupposti indicati nel citato articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 239 del 2004;
 - f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;
 - g) Nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell'applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora sia effettuata). A tal fine, con specifico riguardo agli impianti eolici, l'osservazione delle misure di mitigazione di cui all'aliquota 4, costituzione di per sé, azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale;
 - h) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non può comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.
3. L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica.

¹ Consiglio di Stato, parere n. 2849 del 14 ottobre 2006.

² Sentenza Corte Cost. n. 743/2005 e n. 348/2006 in riferimento all'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 239/2004.

